

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1311-A}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONETTI, PELLA, FURFARO, CANNATA, FRASSINI, ZANELLA, CAVO,
FARAONE, ASCANI, BENZONI, CASTIGLIONE, DE MONTE, DELLA
VEDOVA, DI BIASE, MADIA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RICHETTI,
ROSATO, RUFFINO, PAOLO EMILIO RUSSO**

Disposizioni per il sostegno delle attività
educative e ricreative non formali

Presentata il 17 luglio 2023

(Relatori: **GRIPPO**, per la VII Commissione;
PAOLO EMILIO RUSSO, per la XII Commissione)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1311, nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative in sede referente, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2, comma 2, nel disciplinare, al primo periodo, l'iter per l'approvazione degli schemi dei decreti legislativi, non individua il Ministro su proposta del quale i relativi schemi possono essere adottati;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, individuando il Ministro su proposta del quale gli schemi di decreti legislativi possono essere adottati.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 1311, recante disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

la proposta di legge, secondo quanto precisato dall'articolo 1, risponde alla finalità di definire i principi generali per l'istituzione di attività educative e ricreative formali e non formali, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale;

l'articolo 2 reca una delega al Governo per l'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, di uno

o più decreti legislativi, finalizzati a promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, definendo i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto a conformarsi e il procedimento per l'esercizio della delega;

l'articolo 3 prevede la facoltà per i comuni, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di stipulare convenzioni finalizzate all'utilizzo degli spazi disponibili negli edifici scolastici per le attività ricreative formali e non formali;

l'articolo 4 prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per le attività di educazione non formale con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di competenza legislativa concorrente « istruzione » e alla materia di competenza legislativa residuale regionale « servizi sociali »;

a fronte di ciò, il provvedimento prevede le seguenti forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali:

l'articolo 2, comma 2, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega conferita al Governo dal medesimo articolo in materia di diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori;

l'articolo 4, comma 1, prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità per l'istituzione del tavolo tecnico per le attività di educazione non formale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 1311 Bonetti, che, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, ha assunto il nuovo titolo « Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali »;

preso atto che l'articolo 1 dispone che il provvedimento definisce i principi generali per l'istituzione di attività educative e ricreative formali e non formali, mentre l'articolo 2 reca una delega al Governo finalizzata a promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori;

preso atto inoltre delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 volte a promuovere l'utilizzazione di spazi negli edifici scolastici per le attività educative e ricreative non formali e a prevedere l'istituzione di un tavolo tecnico per le attività di educazione non formale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono **le bambine**, i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, **in coerenza con le Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022**, nonché di supportare le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età, la presente legge definisce i principi generali per l'istituzione di attività educative e ricreative formali e non formali, **anche a integrazione ed estensione del tempo scuola.**

Art. 2.

(Sostegno ai servizi e alle attività educative non formali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché per promuovere la diffusione di

TESTO

DELLE COMMISSIONI

Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, nonché di **sostenere** le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età, la presente legge, **nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale**, definisce i principi generali per l'istituzione di attività educative e ricreative formali e non formali.

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, **il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:**

opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali », di seguito denominato « Fondo », destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche promuovendo le comunità educanti.

2. I comuni beneficiari utilizzano almeno il 50 per cento delle risorse per il finanziamento di iniziative progettate e realizzate attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione di cui al comma 1.

3. Il mancato rispetto da parte dei comuni beneficiari della percentuale di cui al comma 2 comporta una corrispondente riduzione nella erogazione dei finanziamenti per l'anno successivo. Le risorse derivanti dall'applicazione del primo periodo sono destinate all'incremento del finanziamento dei comuni che hanno destinato una percentuale pari o superiore al 60 per cento delle risorse assegnate a forme di co-programmazione e di co-progettazione, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 6.

4. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita

a) aggiornare le disposizioni dei commi da 213 a 215 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo misure in favore di iniziative dei comuni, volte a sostenere, in via prioritaria, i nuclei familiari al cui interno vi siano figli portatori di bisogni speciali e i nuclei familiari numerosi;

b) prevedere che, al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, in particolare con riferimento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, le iniziative di cui alla lettera a) possano essere svolte anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori ovvero anche attraverso le istituzioni di cui all'articolo 1, commi 213 e 214, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

c) incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari nelle iniziative finanziate ai sensi della lettera a) del presente comma, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di

e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

5. Le iniziative svolte in forma associata in base agli accordi di cui al comma 4 da comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ricevono una percentuale di risorse aggiuntive da assegnare a titolo di premialità e da quantificare in base a criteri di assegnazione dei finanziamenti disciplinati nel decreto di cui al comma 6.

6. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 marzo di ogni anno, è approvato l'elenco dei comuni beneficiari, comprensivo di tutti i comuni che non abbiano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, espressamente manifestato la volontà di non voler aderire all'iniziativa al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari, individuati sulla base dei dati relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 5.

7. Fino alla adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 7 aprile 2022, n. 32, il Fondo è utilizzato anche per ridurre i costi sostenuti dalle famiglie per servizi e attività educative non formali, in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale. Il decreto di cui al comma 6 del presente articolo stabilisce i criteri ai quali i comuni devono attenersi nell'attuazione del presente comma.

cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d) prevedere che i servizi di cui al presente comma possano essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle esigenze amministrative, di ottimizzare l'impiego delle risorse e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede, quanto a 3,5 milioni per l'anno 2026 e a 4 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. A decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo è pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 3.

(Coinvolgimento delle scuole e valorizzazione delle competenze acquisite o sviluppate in situazioni di apprendimento non formale)

1. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i comuni possono utilizzare quota parte delle risorse di cui all'articolo 2 per la realizzazione, nelle scuole statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione, di attività coerenti con il Piano triennale di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da personale docente o da esperti individuati dalla scuola e dal comune, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, in orario sia scolastico sia extrascolastico e anche nei periodi di sospensione delle lezioni.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 le scuole, i comuni e gli altri enti pubblici o privati coinvolti stipulano apposite convenzioni, nelle quali sono indicate le necessarie coperture assicurative per i partecipanti.

4. Le scuole del primo ciclo di istruzione individuano le modalità di valorizzazione delle competenze acquisite o sviluppate tramite le attività di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della certificazione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

5. Le scuole del secondo ciclo di istruzione danno conto delle competenze acquisite o sviluppate tramite le attività di cui al comma 1 del presente articolo nell'apposita sezione del *curriculum* della studentessa e dello studente di cui all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano anche alle attività di cui all'articolo 2 realizzate fuori dal contesto scolastico se coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa.

Art. 3.

(Utilizzazione di spazi negli edifici scolastici)

1. Al fine di sostenere i giovani e le famiglie, i comuni, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono stipulare convenzioni finalizzate all'utilizzo degli spazi disponibili negli edifici scolastici per le attività previste dall'articolo 1.

Art. 4.

(Osservatorio nazionale delle attività di educazione non formale)

1. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la promozione delle attività di educazione non formale, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità o da un suo delegato. I componenti dell'Osservatorio sono individuati con le modalità di cui al comma 3 e restano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità con le quali l'Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, mediante una relazione sugli esiti del monitoraggio e la rendicontazione delle spese relative alle risorse di cui al comma 4. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio è composto da:

a) quattro esperti indicati, nel rispetto della parità di genere, dal Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Art. 4.

(Tavolo tecnico per le attività di educazione non formale)

1. Al fine di coordinare iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche in materia di sostegno dei servizi e delle attività educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili a facilitare il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione, nonché di favorire l'applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali, con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito il tavolo tecnico per le attività di educazione non formale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del tavolo tecnico. La composizione del tavolo è determinata tenendo conto dei soggetti e delle istituzioni coinvolti dalla presente legge, comprese le associazioni rappresentative del mondo giovanile. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Agli adempimenti previsti dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

b) quattro esperti indicati, nel rispetto della parità di genere, dal Ministero dell'istruzione e del merito;

c) due rappresentanti indicati, nel rispetto della parità di genere, dal Ministero per lo sport e i giovani;

d) due rappresentanti indicati, nel rispetto della parità di genere, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) quattro rappresentanti indicati, nel rispetto della parità di genere, dalla Associazione nazionale dei comuni italiani;

f) sei esperti espressione delle organizzazioni del volontariato e del Terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza indicati, nel rispetto della parità di genere, dalle organizzazioni di rappresentanza degli enti del Terzo settore;

g) due rappresentanti degli studenti indicati, nel rispetto della parità di genere, dal Forum nazionale delle associazioni studentesche (FAST);

h) due rappresentanti della Conferenza episcopale italiana;

i) un rappresentante per ogni confessione religiosa che abbia stipulato un'intesa con lo Stato italiano e dichiarati il suo interesse a partecipare all'Osservatorio.

4. Per il funzionamento e le attività dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo.

5. Alle attività di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

6. Al termine di ciascun triennio l'Osservatorio predispone una relazione sull'attività svolta, con particolare riguardo alla valutazione di impatto delle iniziative promosse e realizzate con le risorse del Fondo, al monitoraggio delle attività di co-pro-

grammazione e di co-progettazione per il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi e alle modalità di coinvolgimento delle scuole. Il rapporto è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità ed è inviato alle Camere.

Art. 5.

(Compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) definisce e aggiorna periodicamente il Piano triennale per l'educazione non formale, di seguito denominato « Piano triennale », da adottare con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro per lo sport e i giovani;

b) monitora l'attuazione del Piano triennale da parte dei soggetti coinvolti ed elabora le proposte per superare le eventuali criticità evidenziate dagli stessi;

c) coordina le iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche, supportando gli enti locali, le realtà del Terzo settore e le organizzazioni di volontariato nella definizione delle modalità organizzative utili a favorire il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione;

d) organizza le iniziative di promozione della educazione non formale, coinvolgendo in particolare le scuole, gli enti del Terzo settore e le organizzazioni di volontariato;

e) promuove indagini volte alla misurazione dei risultati e degli impatti delle iniziative adottate in applicazione della presente legge, con particolare riguardo a quelli relativi:

1) alla riduzione dei divari territoriali in termini di dispersione scolastica, anche implicita;

Soppresso

2) all'incremento del benessere delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi;

3) all'incremento del tempo scuola con servizi e attività socio-educative sotto il profilo dell'estensione sia pomeridiana sia di settimane di apertura durante l'anno scolastico;

f) redige le linee guida per il coinvolgimento degli enti del Terzo settore e delle associazioni giovanili nella progettazione delle attività di cui alla presente legge, valorizzando le opportunità legate alla co-programmazione e alla co-progettazione;

g) coordina iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche supportando gli enti locali e gli enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili a favorire il ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione nonché l'applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali.

